

Società semplice

[artt. 2251- 2290 c.c.]

Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.

2253

Conferimenti.

2257

Amministrazione disgiuntiva.

- Salvo diversa pattuizione (c. 2258), l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
- Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.
- La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.

2258

Amministrazione congiuntiva.

- Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.
- Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
- Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società.

2260

Diritti e obblighi degli amministratori.

2266

Rappresentanza della società.

- La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi.
- In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

2267

Responsabilità per le obbligazioni sociali.

- I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale.
- Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
- Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza.

2268

Escussione preventiva del patrimonio sociale

- Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.

2269. Responsabilità del nuovo socio.

2270. Creditore particolare del socio.

2272. Cause di scioglimento.

Scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

* Morte del socio (art. 2284 c.c.)

* Recesso del socio (art. 2285 c.c.)

* Esclusione (art. 2286 ss. c.c.)